

REGOLAMENTO (CE) N. 1554/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono concessi aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. Questi aiuti riguardano, da un lato, la raffinazione dello zucchero prodotto in tali dipartimenti nelle raffinerie situate nelle regioni europee della Comunità e, dall'altro, il trasporto dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il suo magazzinaggio nei dipartimenti suddetti.
- (2) Gli aiuti per la raffinazione nelle raffinerie comunitarie sono intesi a consentire l'approvvigionamento dello zucchero suddetto a condizioni di prezzo analoghe a quelle vigenti per gli zuccheri preferenziali.
- (3) Le spese del trasporto marittimo dipendono in particolare dalle dimensioni delle navi, che a loro volta sono funzione del pescaggio a carico effettuato in particolare nei porti d'imbarco dei dipartimenti francesi d'oltremare. L'esperienza ha dimostrato che, proprio a causa dei limiti di tali porti, spesso lo zucchero è trasportato da taluni di questi dipartimenti verso la Comunità in navi di dimensioni inferiori a 20 000 tonnellate di stazza netta, mentre per stabilire il nolo Caraibi-Regno Unito si prendono in considerazione navi di stazza netta compresa tra 25 000 e 30 000 tonnellate. Le spese sostenute dagli operatori possono quindi essere sproporzionate rispetto all'elemento nolo dell'aiuto stabilito su base forfettaria. Occorre pertanto che le modalità di applicazione prevedano la facoltà di adeguare l'elemento nolo Caraibi-Regno Unito su base forfettaria quando la stazza delle navi utilizzate lo giustifichi.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo 3 sullo zucchero ACP, allegato all'accordo di partenariato ACP-CE ⁽²⁾, il prezzo garantito si riferisce allo zucchero della qualità tipo non imballato, consegnato cif nei porti europei della Comunità. Quando il rendimento dello zucchero greggio preferenziale si discosta da quello della qualità tipo, a tale zucchero si applica un sistema di abbuoni praticato nel quadro degli scambi internazio-

nali, diverso dalle maggiorazioni previste a tal fine dalla normativa comunitaria per lo zucchero greggio prodotto nella Comunità. Per equiparare le condizioni di prezzo applicabili a questi due tipi di zucchero greggio occorre compensare la differenza che risulta dall'applicazione dei due sistemi mediante un intervento specifico a favore dei raffinatori dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

- (5) La concessione degli aiuti alla raffinazione si giustifica limitatamente ai quantitativi di zucchero greggio originari dei dipartimenti francesi d'oltremare che potrebbero essere raffinati in zucchero bianco nelle varie regioni europee della Comunità, in base alle disponibilità di tali zuccheri che emergono da un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio da compilarsi periodicamente.
- (6) Poiché i produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare non dispongono di grandi impianti di magazzinaggio nelle loro fabbriche, tutto lo zucchero destinato ad essere consegnato alle raffinerie comunitarie è immagazzinato nei sili portuali non appena prodotto. Detti produttori sono quindi costretti ad anticipare le spese di trasporto dello zucchero dagli impianti di produzione al porto di imbarco. In questi ultimi anni, a causa dell'irregolarità delle spedizioni, la durata dell'anticipo si è allungata così come il periodo di permanenza del prodotto nei sili portuali, il che non ha fatto che aggravare l'onere a carico dei produttori. Appare quindi giustificato prevedere la possibilità di versare un anticipo sul pagamento definitivo dell'aiuto, di importo pari all'elemento fob dell'aiuto. È opportuno subordinare il versamento dell'anticipo alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione di pari importo e stabilire le altre condizioni per la concessione dell'anticipo, in particolare le quantità di zucchero ammesse.
- (7) È necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento degli zuccheri, in particolare qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari produttori.
- (8) Generalmente, intercorre un lungo periodo di tempo fra la data d'imbarco dello zucchero e quella dell'espletamento, all'arrivo, delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente. È quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi.
- (9) È necessario prevedere misure adeguate di controllo degli zuccheri raffinati e definire a tal fine la nozione di raffinazione.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.